



Tribunale di Vicenza
Seconda Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nella persona dei sig.ri Magistrati

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) dott.sa Marina Caparelli | Presidente |
| 2) dott. Antonio Picardi | Giudice |
| 3) dott. Giovanni Genovese | Giudice relatore |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n° 2371/2019 del Registro Generale Contenzioso

TRA

_____ (C.F. _____) rappresentata e difesa dall'avv. _____, ha eletto domicilio giusta procura in atti

ricorrente

E

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (C.F. _____) rappresentata e difesa dall'avv. _____

_____ ha eletto domicilio giusta procura in atti

resistente

E

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VICENZA (C.F. _____) rappresentato e difeso dall'avv. _____

_____ ha eletto domicilio giusta procura in atti

resistente



E

PUBBLICO MINISTERO – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA

resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 05/04/2019, [REDACTED] dottore commercialista, impugnava la delibera del Consiglio Nazionale di Disciplina n° 16/19 del 12/02 – 04/03/2019, con la quale il medesimo, in parziale riforma della delibera del Consiglio di Disciplina di Vicenza del 12/11/2018, le irrogava la sanzione della censura per violazione dell'art. 15 del codice deontologico.

1.1. La ricorrente, specializzata nella funzione di curatore fallimentare, esponeva di aver svolto tale incarico anche in reazione al fallimento della società Area [REDACTED] s.r.l. in liquidazione, e di essere stata oggetto di un esposto in data 12/01/2018 da parte del dott. Nicola [REDACTED] anch'egli dottore commercialista, che di tale società era stato consigliere di amministrazione da marzo 2006 a maggio 2007.

Essendo stato destinatario di una missiva che quantificava la pretesa civile della curatela a carico dei componenti dell'organo amministrativo in solido, il [REDACTED] lamentava di non essere stato preventivamente convocato, senza pertanto aver potuto chiarire il rapporto causale fra gli addebiti mossi ed il danno; contestava al curatore di avergli addossato delle responsabilità, in relazione alle quali ne sarebbe derivato un procedimento penale, poi conclusosi con sentenza di assoluzione; lamentava infine un comportamento poco corretto al termine di un'assemblea dell'Ordine dei dottori commercialisti di Vicenza del maggio 2015.

In data 08/03/2018 la ricorrente presentava una memoria al Consiglio di Disciplina, nella quale nella quale affermava che la richiesta di risarcimento danni avverso il dott. [REDACTED] era *“doverosa nell'interesse della procedura fallimentare”* e che *“lo stesso era stato evocato in qualità di consigliere di amministrazione della società fallita, vale a dire come vera e propria controparte nel contenzioso risarcitorio”*, non come professionista con incarichi all'interno della società. Quanto al procedimento penale a carico del [REDACTED] l'originaria richiesta di archiviazione della Procura non era stata accolta dal gip, che aveva imposto alla Procura la redazione del capo d'imputazione, sicché la costituzione di parte civile del curatore nel processo penale si era rivelata necessaria, ed era stata comunque autorizzata dal giudice delegato e dal comitato dei creditori. Quanto alla richiesta di incontro, osservava di aver invitato



il [REDACTED] a presentare le proprie osservazioni per iscritto, anche al fine di portarle all'attenzione degli organi fallimentari nel momento in cui le avesse ricevute.

Nel corso del procedimento, la dott.sa [REDACTED] rilevava inoltre che, una volta formulata la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M., non era più in alcun modo possibile che il curatore, che si sarebbe costituito parte civile, potesse tenere delle riunioni con il [REDACTED] essendosi creata una *“condizione di incompatibilità sostanziale e di conflitto normativo tra interessi dell'imputato e della persona offesa dal reato totalmente eccentrica rispetto alle ragioni fondanti l'obbligo deontologico di colleganza”*.

Dopo il deposito di una seconda memoria difensiva il 07/06/2018, l'audizione del 18/06/2018 e altre tre udienze, Il Consiglio di Disciplina depositava il provvedimento di primo grado, con il quale irrogava alla dott.sa [REDACTED] la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione per un periodo di sessanta giorni per violazione degli artt. 15 comma 4° e 11 commi 2° e 4° del codice disciplinare, anche in ragione dell' *“assoluta genericità delle motivazioni assunte a fondamento della richiesta risarcitoria”*, inviata *“senza aver provveduto a effettuare un'approfondita indagine preventiva sul ruolo del Dott. [REDACTED] all'interno della società, e ciò in particolare avuto riguardo alla collocazione temporale e alla durata dell'incarico”*

1.2. Avverso tale provvedimento l'odierna ricorrente proponeva ricorso al Consiglio Nazionale di Disciplina.

In particolare, ella lamentava la mancata contestazione della violazione dell'art. 11 e l'insussistenza della violazione dell'art. 15, e ciò sia perché la richiesta di risarcimento del danno non poteva configurarsi come azione di responsabilità, sia perché sussistevano comunque fondati motivi per intraprendere azioni legali nei confronti del [REDACTED]

Con la decisione impugnata in questa sede, il Consiglio Nazionale di Disciplina accoglieva il motivo di impugnazione relativo all'art. 11 e confermava la violazione dell'art. 15, modificando la sanzione in quella della censura.

1.3. Con l'odierno ricorso, la ricorrente censurava in primo luogo l'affermazione, contenuta a pag. 7, secondo cui *“I toni utilizzati dalla professionista nella comunicazione trasmessa via mail al Dott. [REDACTED] il 16.07.2014, la genericità dell'accertamento del danno richiesto ed il comportamento dalla stessa tenuto nei confronti del medesimo in occasione dell'assemblea degli iscritti non appaiono conformi ai criteri di cortesia, considerazione e cordialità che devono ispirare ai sensi dell'art. 15 commi 1 e 4 del Codice Deontologico i rapporti tra i colleghi”*, osservando



che i toni utilizzati in una comunicazione avente l'effetto civilistico di interrompere il decorso della prescrizione non avrebbero potuto essere differenti, e che la genericità era da ricollegarsi proprio all'effetto perseguito, essendo peraltro il destinatario già consapevole del procedimento penale in corso.

Evidenziava poi che la decisione fa riferimento ad un avvenimento accaduto nel 2015, in cui [REDACTED] rimproverava al curatore di non essere stata cordiale a margine di un'assemblea dell'Ordine; fatto, questo, neppure menzionato dal provvedimento di primo grado e viziato perciò da ultrapetizione, oltre che del tutto inconferente in quanto, in quell'occasione, era stato il [REDACTED] ad essere maleducato, proferendo affermazioni irridenti sull'attività del curatore (*“beviamoci un caffè per ridere del contenuto della Tua relazione ex art. 33 l.fall.”*), che si era limitata ad evidenziare l'inopportunità della sede e dell'occasione.

La ricorrente si doleva infine della parte della decisione in cui si afferma che *“Sussiste oltretutto una responsabilità disciplinare in capo alla professionista per avere avviato nei confronti del collega azioni suscettibili di nuocere alla sua reputazione senza avere attentamente valutato la fondatezza delle medesime”*.

Osservava, in proposito, che ciò che le veniva imputato non è più il contenuto della raccomandata, bensì il rapporto tra i fatti imputati al [REDACTED] nella relazione ex art. 33 l.fall. e la valutazione dell'Autorità Giudiziaria in ordine alla rilevanza penale dei medesimi. In tal modo, si configurerebbe dunque una responsabilità deontologica del curatore ogni qualvolta l'iscrizione nel registro degli indagati, a seguito di una relazione ex art. 33 l.fall., non dovesse sfociare in una sentenza di condanna.

L'asserita superficialità risulta inoltre smentita dall'andamento stesso del procedimento penale, nel corso del quale il Pubblico Ministero aveva inizialmente richiesto l'archiviazione, il gip aveva invece disposto l'imputazione coatta, ritenendo che *“l'articolata disamina del curatore fallimentare, contenuta nella relazione ex art. 33 l.fall., offre elementi più che suggestivi dell'esistenza di una complessa architettura finalizzata alla “ripulitura” della Spa Gruppo Franco Ziche”*, e nel successivo giudizio abbreviato il Pubblico Ministero aveva richiesto la condanna ad un anno e quattro mesi di reclusione, prima della sentenza di assoluzione.

Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.

1.4. Si costituiva il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, contestando il ricorso avverso e chiedendone il rigetto.

L'Ordine Nazionale si richiamava al contenuto della decisione impugnata, evidenziando come i doveri previsti dall'art. 15 si applichino anche ai dottori



commercialisti che svolgono la funzione di curatore fallimentare, che è una delle attività in cui si declina la professione del commercialista in quanto riservata per legge agli iscritti all'Albo (art. 1 comma 3° D.Lgs. 139/2005).

Evidenziava che la parte della decisione riguardante i toni utilizzati dalla professionista era relativa alla mail del 06/07/2014, e non alla richiesta di risarcimento dei danni del 25/06/2014, mentre quella afferente alla genericità nell'accertamento del danno richiesto trovava fondamento nella missiva del 25/06/2014, indirizzata a più soggetti indistintamente ma senza distinzione degli addebiti. Quanto alla contestazione relativa al comportamento tenuto in occasione dell'assemblea, ne deduceva l'infondatezza sia per *"carenza dell'elemento fattuale"*, sia perché, quand'anche la ricostruzione operata dalla dott.sa [REDACTED] fosse vera, la replica alle affermazioni del [REDACTED] avrebbe dovuto restare ancorata *"a criteri di colleganza e cioè di correttezza, considerazione, cordialità e cortesia"*.

Il Consiglio Nazionale contestava di aver fondato la propria decisione su valutazioni *ex post*, basate sulle successive assoluzioni del [REDACTED] in sede penale, sottolineando come non rispondesse al vero (come anche accertato dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n° 1197/2017) che le operazioni contestate anche al dott. [REDACTED] fossero state compiute nel periodo in cui egli era componente del consiglio di amministrazione di Area [REDACTED]. Al contrario, l'estraneità del [REDACTED] risultava già chiara dalla relazione ex art. 33 L. Fall., mentre nella raccomandata del 25/06/2016 i fatti descritti ed addebitati al [REDACTED] venivano cronologicamente collocati in periodo diversi da quello di permanenza nell'organo amministrativo.

In conclusione, *"visti i fatti addebitati dalla dott.ssa [REDACTED] al Collega, collocati proprio dalla medesima in periodi nei quali il dott. [REDACTED] no era in carica nel consiglio di amministrazione della società, è risultata poco scrupolosa ed accurata l'indagine sugli indizi di colpevolezza che avrebbe dovuto precedere le azioni esercitate nei confronti del Collega, il quale è stato coinvolto nell'azione esercitata dal Fallimento senza che fosse distintamente valutata la sua specifica posizione rispetto agli altri soggetti – non professionisti – coinvolti"*.

1.5. Si costituiva il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, e manifestando comunque la volontà di spiegare intervento adesivo dipendente al fine di sostenere la legittimità del provvedimento impugnato.

Nel merito, evidenziava il tono non conforme ai dettami di cortesia, considerazione e cordialità dell'e-mail del 16/07/2014 di risposta alla richiesta di



incontro formulata dal dott. [REDACTED] mentre, in ordine alla richiesta risarcitoria, deduceva la violazione dell'obbligo di "collaborazione fra colleghi" che ispira l'art. 15 c.d.

L'Ordine di Vicenza ribadiva l'applicabilità del codice deontologico anche all'attività di curatore fallimentare e rappresentava che, quanto ai toni, la violazione era stata commessa con la mail del 16/07/2014 e non con la lettera raccomandata del 25/06/2014, e quanto alla superficialità nell'accertamento del danno richiesto, la stessa emergeva dalla semplice lettura della lettera raccomandata del 25/06/2014 per *"la genericità dei formulati addebiti, mancando una pur sintetica evidenziazione dei comportamenti, commissivi o omissivi, nonché delle norme in tesi violate dal dott. [REDACTED] nel periodo di carica quale amministratore, di un qualsivoglia nesso causale giustificante il danno e delle ragioni della quantificazione dello stesso nell'entità reclamata. Tra l'altro la lettera di messa in mora di data 25.06.2014 con richiesta di risarcimento del danno in oltre euro 5 milioni, pari alla differenza tra passivo e attivo fallimentare, risulta anche soggettivamente generica, poiché dal suo contenuto si deduce come la stessa sia stata inviata a più persone e non solo al dott. [REDACTED] e allora non è spiegabile la contestazione al medesimo della violazione del divieto di nuove operazioni, divieto di operazioni non liquidatorie, per perdita della continuità aziendale, going concern principle, fin dall'esercizio 01.05.2007 – 30.04.2008, se è dato pacifico che il dott. [REDACTED] era cessato dalla carica amministrativa della fallita società Area [REDACTED] s.r.l. il 31 marzo 2007"*.

Quanto al comportamento tenuto in occasione dell'assemblea degli iscritti, deduceva la *"carenza dell'elemento fattuale"* in relazione al comportamento maleducato che sarebbe stato tenuto dal [REDACTED] e l'irrilevanza, in ogni caso, di tale circostanza, che non escluderebbe la necessità di una risposta ancorata *"a criteri di colleganza e cioè di correttezza, considerazione, cordialità e cortesia"*.

In ordine alle difese spiegate dalla ricorrente, infine, rilevava che la stessa ordinanza di imputazione coatta del gip aveva affermato la *"estrema fluidità del quadro emergente"* e dunque l'imprecisione della relazione ex art. 33 L. Fall.

1.6. All'udienza del 19/07/2019 il Pubblico Ministero chiedeva l'accoglimento del ricorso, associandosi alle difese della ricorrente. Rilevava come l'attività del curatore fallimentare in occasione della relazione ex art. 33 L. Fall., che ha natura di atto irripetibile, sia assimilabile a quella di polizia giudiziaria, ed osservava che *"Il limite che il curatore deve rispettare è quello della calunnia, per il resto il curatore deve evidenziare tutti i fatti e l'interpretazione che di essi ritiene di offrire, non potendosi*



occupare di valutare altresì la sostenibilità dell'accusa in giudizio sostituendosi al giudice”.

1.7. La causa è stata trattata con rito camerale ex artt. 737 e seg. c.p.c., e viene decisa con sentenza ai sensi dell'art. 32 comma 2° D.Lgs. 139/2005.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Premesso che la valutazione della condotta tenuta a margine dell'assemblea degli iscritti esula totalmente dai motivi della decisione del provvedimento impugnato, sicché non mette conto trattarne in questa sede, la decisione in esame ha censurato la condotta della ricorrente sotto un duplice profilo, formale e sostanziale.

Quanto all'aspetto formale, è stata ritenuta la violazione dell'art. 15 del codice deontologico – il cui comma 1° recita *“Il professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione, cortesia, cordialità, ed assistenza reciproca”* – nei toni utilizzati nella comunicazione del 16/07/2014.

Con riferimento al profilo sostanziale, si è ravvisata la violazione del quarto comma – secondo cui *“Il professionista deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo”* – per aver avviato le azioni nei confronti dei consiglieri di amministrazione *“senza porre particolare attenzione nei confronti di chi, come il dott. ████████ è un suo collega e senza svolgere l'approfondita indagine preventiva che il rispetto delle suindicate norme deontologiche avrebbe imposto”*. Le azioni cui la decisione si riferisce sono la richiesta risarcitoria, l'opposizione all'archiviazione formulata il 25/05/2015 e la successiva costituzione di parte civile nel processo penale, poi revocata.

2.2. In relazione ad entrambe le questioni, è necessario tenere presente il particolare ruolo rivestito dal curatore fallimentare, il quale, se da un lato opera quale professionista iscritto all'Albo, e perciò soggetto al relativo codice deontologico, dall'altro riveste la qualifica di pubblico ufficiale, svolgendo la funzione di ausiliario dell'Autorità Giudiziaria.

Il punto di equilibrio fra le diverse esigenze sottese alla duplice natura del ruolo di dottore commercialista/curatore fallimentare si rinviene da un lato nell'affermazione della soggezione del professionista agli obblighi derivanti dalla sua iscrizione all'Albo, che deriva dalla constatazione per cui egli *“resta professionista privato anche quando espleta un incarico giudiziario (curatore fallimentare, consulente tecnico d'ufficio), in relazione al quale svolge pubblici poteri”* (Cass. 12872/2015), dall'altro nella necessità



di interpretare i precetti contenuti nel codice deontologico in modo da renderli compatibili con la funzione svolta al momento.

In altri termini, è sul piano interpretativo, e non su quello della gerarchia delle fonti, che l'apparente aporia deve essere risolta: se il codice deontologico è certamente applicabile anche al professionista che svolga l'incarico di curatore fallimentare, la portata dei precetti ivi contenuti va rapportata al *munus publicum* ricoperto, dovendosi escludere ogni possibile conflitto di doveri.

2.3. La decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale n° 16/2019 non tiene conto di tale specificità.

Allorché un professionista assuma la funzione di curatore fallimentare, il carattere pubblicistico dell'incarico fa venir meno il rapporto tendenzialmente orizzontale che sussiste fra i colleghi (e che ispira i dettami contenuti nel codice deontologico) e determina il passaggio ad una relazione di tipo verticale, in cui gli interessi pubblicistici affidati al curatore assumono preminenza rispetto ad ogni altro.

Ciò non può che riflettersi sulle modalità con cui il curatore fallimentare deve rapportarsi con i colleghi che risultino eventualmente coinvolti, soprattutto se, come nel caso di specie, vi sia la possibilità di un conflitto, anche solo potenziale, fra gli interessi della curatela e quelli del collega. La prevalenza dei primi rispetto ai secondi si riverbera necessariamente sugli atteggiamenti che il curatore deve assumere, e diviene il canone ermeneutico alla luce del quale le regole formali e sostanziali dettate dal codice deontologico, ed in particolare dall'art. 15, devono essere modulate in concreto.

3. Tanto premesso, e venendo al primo aspetto oggetto della decisione impugnata, l'e-mail inviata dalla [redacted] al [redacted] il 06/07/2014 è del seguente tenore: *“Egr. Dottore, ho controllato la mia agenda ma, purtroppo, in quei giorni ho impegni già fissati e non rinviabili. Comunque, non vedo la necessità di un incontro. Un incontro sarebbe necessario qualora si dovessero chiarire due persone che si accorgono di incomprensioni tra loro. E il Suo caso non mi pare si possa definire in questo modo. Noi non ci conoscevamo prima del mio incarico nel fallimento Area [redacted] e non ci conosciamo tutt'ora. Quindi, non c'è alcunché di personale tra me e Lei e nemmeno qualcosa da chiarire. Per quanto riguarda la comunicazione recapitata a Lei nella mia qualità di Curatore fallimentare, quello che vuole dire a me è meglio che me lo invii per iscritto. In questo modo, sarà archiviato nel fascicolo della Procedura e preso in considerazione dai suoi organi a tempo debito. Cordiali saluti il Curatore Fallimentare”*.



Con tale comunicazione, la ricorrente mette bene in evidenza la differente posizione rivestita nella vicenda dai due soggetti, entrambi dottori commercialisti ma curatore fallimentare l'una, destinatario di una pretesa risarcitoria l'altro.

Escluso che, a fronte di una richiesta risarcitoria milionaria scaturente da fatti che, secondo l'opinione che il curatore aveva all'epoca, avrebbero potuto configurare ipotesi di reato, possa configurarsi un obbligo di "assistenza reciproca", secondo il tenore letterale del primo comma dell'art. 15 c.d., il profilo della correttezza risulta pienamente rispettato, mentre quelli della "cortesia" e "cordialità" non possono che essere valutati alla luce del contenuto sostanziale che il messaggio intendeva veicolare.

Risulta perciò senz'altro esclusa la rilevanza disciplinare di tale comunicazione.

4. Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, deve escludersi che il curatore fallimentare debba valutare in modo differenziato le condotte degli amministratori della società fallita, a seconda che essi rivestano o meno la qualifica di dottori commercialisti.

La sussistenza di un simile onere, che parrebbe affermata da qualche passaggio della decisione impugnata (*"senza porre particolare attenzione nei confronti di chi, come il dott. [REDACTED] è un suo collega"*), va certamente escluso alla luce della lettera, ma soprattutto della *ratio*, dell'art. 33 L. Fall., che richiede al curatore fallimentare, nella sua veste di pubblico ufficiale ed ausiliario dell'Autorità Giudiziaria, di riferire con obiettività *"sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale"*, senza alcuna distinzione sulle qualità soggettive di tali "altri".

Vero è che la ritenuta responsabilità della dott.sa [REDACTED] si colloca in un momento successivo alla redazione della relazione, e precisamente nell'aver inviato la lettera raccomandata interruttiva della prescrizione senza operare una distinzione temporale fra le posizioni dei vari soggetti coinvolti, e nell'aver proposto opposizione all'archiviazione senza approfondire gli addebiti mossi al [REDACTED]

Ciò tuttavia non muta la situazione: il curatore, investito di un dovere di diligenza ed obiettività nell'interesse pubblico, non può operare secondo canoni differenti a seconda dei soggetti coinvolti.

In ogni caso, ed a prescindere dalle superiori considerazioni, va rilevato che la pretesa carenza nello svolgimento degli accertamenti preliminari alle azioni intraprese nei confronti del dott. [REDACTED] viene semplicemente postulata dalla decisione in argomento, ma mai specificamente motivata. Dalla lettura della motivazione, infatti, non è possibile evincere perché si sia ritenuto che la dott.sa [REDACTED] non abbia



compiuto una *“scrupolosa ed accurata analisi degli indizi di colpevolezza”*, con ciò legittimando il dubbio che tale operazione sia stata compiuta dal Consiglio di Disciplina *ex post*, sulla base dell’esito del processo penale.

Al contrario, non ci si può esimere dal rilevare che, su quattro momenti in cui un’Autorità Giudiziaria ha vagliato l’ipotesi contenuta nella relazione del curatore fallimentare (quella cioè che Area █████ fosse stata costituita sin dall’inizio quale *bad company* del gruppo Ziche nell’interesse delle altre società del gruppo), due sono andati in un senso (la richiesta iniziale di archiviazione e la sentenza di assoluzione) e due nell’altro (l’imputazione coatta e la richiesta di condanna in abbreviato), sicché è dimostrato dai fatti come l’estraneità del █████ ai fatti contestatigli non fosse affatto evidente, *per tabulas*, alla luce della stessa relazione, ma abbia costituito oggetto di valutazioni contrastanti da parte dei diversi soggetti di volta in volta investiti della questione.

La stessa sentenza del gip n° 1194/2017 di assoluzione del █████ pur parlando di *“riserva mentale diffusamente posta alla base delle deduzioni della curatela, la quale, nella relazione ex art. 33 L.F., ha opinato che tutti gli imputati, sulla scorta di un predefinito disegno strategico tendente a favorire il salvataggio di GZ, ognuno per la sua parte abbia concorso nella commissione dei vari reati”*, non ha affatto escluso la verosimiglianza dell’ipotesi accusatoria, ma l’ha definita *“suggestiva e dotata di aspetti di astratta verosimiglianza con riferimento agli imputati principali di questo processo, onde va osservato come non possa essere sottovalutata la consistenza delle accuse”*.

Ciò significa che il curatore fallimentare, sia nel momento in cui ha formulato la richiesta risarcitoria nei confronti dei componenti dell’organo amministrativo in solido fra loro, sia in quello in cui ha proposto opposizione all’archiviazione, lo ha fatto sulla scorta di elementi che, pur non costituendo delle prove certe (la cui ricerca, acquisizione e ponderazione non rientra fra i suoi compiti e doveri), adombravano la concreta possibilità di un disegno complessivo che coinvolgesse anche il dott. █████

La cura dell’interesse pubblico affidata al curatore fallimentare imponeva quindi di agire esattamente nel modo in cui si è agito, salvaguardando delle pretese risarcitorie e punitive che apparivano, ad un primo esame, non manifestamente infondate, e demandando ogni altra determinazione i successivi procedimenti che ne sarebbero seguiti. Non si vede, in definitiva, in cosa consisterebbero la superficialità e la negligenza addebitate alla ricorrente, né è stato spiegato quali approfondimenti avrebbero dovuto essere effettuati, a meno di non voler porre a carico del curatore un



“obbligo di risultato” consistente nel conseguimento di una sentenza penale di condanna o di una civile di risarcimento del danno, sotto pena di sanzione disciplinare.

La condotta della dott.sa [redacted] appare dunque immune da censure anche sotto il profilo sostanziale, con conseguente annullamento della decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale n° 16/2019.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018), in € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 860,00 per la fase istruttoria, compendiatasi nella sola produzione documentale, ed € 2.075,25,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 5.702,25, da porre a carico dell'Ordine nazionale e di quello di Vicenza in solido, avendo quest'ultimo dichiarato di voler intervenire *ad adiuvandum*, con conseguente sussistenza di responsabilità solidale anche in punto di spese di lite.

Le spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 spetteranno nella misura ordinaria del 15%. Vanno inoltre liquidate le spese dimostrate, pari ad € 564,00.

P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 2371/2019 del Registro Generale Contenzioso così decide:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale n° 16/2019;
- 2) condanna il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore di [redacted] che liquida in complessivi € 5.702,25 per compensi ed € 564 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.

Così deciso in Vicenza, lì 12/03/2020

Il Giudice relatore
Dott. Giovanni Genovese

Il Presidente
Dott.sa Marina Caparelli

